



Direzione Regionale delle Marche

Settore Accertamento – Ufficio Controlli Fiscali

Spett. “FONDAZIONE NEOMED - ONLUS”
Via F. Corridoni, 11
60100 Ancona (AN)

e p.c. Agenzia delle Entrate
Ufficio Locale di ANCONA
Sede

Prot. n. 1840 /CF

IL CAPO UFFICIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

CONFERMA

l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS della FONDAZIONE NEOMED - ONLUS - C.F. 93095300427 con sede in Ancona (AN), cap. 60100 via F. Corridoni, 11 (rappresentante legale Virgilio Carnielli, domiciliato a Padova (PD), via A. Testa, 4/a – **con effetto dal 29/6/2003.**

Sono fatti salvi successivi controlli per la verifica dei requisiti sostanziali della Fondazione.

Si specifica che è preclusa alle Onlus, pena la perdita della qualifica, la possibilità di detenere partecipazioni in società nel caso in cui, mediante la partecipazione, venga esercitata un'attività di gestione della società partecipata; per quanto riguarda inoltre la possibilità di detenere partecipazioni in società di persone, l'assunzione di responsabilità patrimoniale illimitata, atteso il vincolo sulla destinazione del patrimonio imposto dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97 non è compatibile con la qualifica di Onlus.

Motivazioni:

Il controllo della documentazione esibita ha evidenziato l'esistenza dei requisiti formali per l'utilizzo della denominazione di ONLUS e di conseguenza per usufruire del relativo regime tributario agevolato.

Riferimenti normativi dell'atto e prassi:

- Art. 3, commi 188 e 189 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662
- D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10: requisiti qualificanti le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e art. 11: anagrafe unica delle Onlus e decadenza delle agevolazioni
- D.M. Economia e Finanze n. 266 del 18 luglio 2003 di attuazione dell'art. 11 co. 3 del D.Lgs. 460/97
- Art. 28 del D.Lgs. 460/97 che prevede specifiche sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nello stesso decreto.
- Risoluzione n. 83 del 30/06/2005

Riferimenti normativi sulle attribuzioni dei Dirigenti dell'Agenzia

- D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300 (art. 66)
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003 n. 266

Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2 e 4)
- Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001
- Atto del Direttore dell'Agenzia n. 2003/149645 del 19/11/2003

AVVERTENZE GENERALI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona entro 60 giorni dalla sua notificazione tenendo conto della sospensione dei termini del periodo feriale (1 agosto – 15 settembre). Il ricorso, in bollo da Euro 14,62, è proposto mediante notifica a questo ufficio a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, secondo le modalità previste dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

È obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali (articoli 12 e 18 del decreto legislativo n. 546 del 1992).

Si rammenta che l'eventuale istanza di *autotutela* non sospende i termini di proposizione del ricorso.

Ancona, 15 LUG 2005



IL CAPO UFFICIO
(Dott. Claudio Maggiori)